



n. 30586

Sent. 133/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice

Laura De Rentiis

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30586 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

RAFFAELI SALOMONI DANTE (C.F.: RFFDNT49M09B898R), nato a Casalmaggiore (CR), il 09.08.1949 e ivi residente in località Nucleo Strada 5, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima Impresa Individuale con sede in Casalmaggiore (CR) Nucleo Strada 5 - P.I. 00724490198 PEC dante.raffaelisalomoni@confagricolturapec.telecompost.it, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Pederneschi, con domicilio eletto in fase istruttoria presso lo studio del difensore, sito Cremona, Via Morsenti 4, il quale in sede di deduzioni ha dichiarato di voler ricevere notificazioni all'indirizzo pec avvlucapederneschi@cnfpec.it.

Con intervento *ex art.* 85 d.lgs. n. 174/2016 della

REGIONE LOMBARDIA (P.IVA 80050050154), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del Presidente *pro tempore*,

rappresentata e difesa, in forza di decreto n. 1658 del 08.02.2023 dagli avv.ti

Alessandra Zimmitti (ZMMLSN68C51F205P, pec

alessandra.zimmitti@milano.pecavvocati.it) e Andrea Ilario Maria Viani

(VNINRL192A05F205E, pec andrea.viani@milano.pecavvocati.it)

dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede di

quest'ultima, in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, come da procura

rilasciata su foglio separato unito telematicamente e giuridicamente all'atto

di intervento.

Nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024, con l'assistenza del

segretario Barbara Marta Pisani, su consenso delle parti, è stata data per letta

la relazione di causa. Sono, quindi, stati uditi il Pubblico ministero Daniele

Piccirillo, l'avvocato Luca Mario Nello Pederneschi per il convenuto, nonché

l'avvocato Andrea Ilario Maria Viani per la interveniente Regione

Lombardia.

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria in data 3 novembre 2023, il

Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti conveniva in giudizio RAFFAELI SALOMONI DANTE, in proprio e in

qualità di titolare dell'omonima Impresa Individuale, per sentirlo

~~condannare al pagamento della complessiva somma pari ad euro 35.738,65~~

(trentacinquemilasettecentotrentotto/65), oltre accessori di legge sino

all'integrale soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di

~~percezione dei singoli ratei sino all'integrale soddisfo, in favore dell'Agenzia~~

per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e della Regione Lombardia per il

~~tramite dell'Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) in quanto ente~~

	strumentale pagatore dei contributi eurocomunitari P.A.C. destinati all'Italia	
	per la programmazione 2007-2014.	
	L'importo complessivo del danno indicato in citazione (pari a euro 35.738,65)	
	era stato attualizzato al 31 marzo 2023 e calcolato sommando euro 5.996,53	
	(attualizzazione dell'importo di euro 4.430,69 relativo all'anno 2010, liquidati	
	in data 30.6.2011), euro 20.234,30 (attualizzazione dell'importo di euro	
	15.997,24 relativi all'anno 2012, liquidati in data 29 21.02.2013), euro 9.507,82	
	(attualizzazione dell'importo di euro 7.669,06 relativi all'anno 2013, liquidati	
	in data 23.12.2013).	
	Il Procuratore regionale, più nello specifico, esponeva che il convenuto era	
	stato percettore della complessiva somma di euro 28.096,99, ossia euro	
	15.997,24 (liquidati in data 21.02.2013 per l'anno 2012, euro 7.669,06 (liquidati	
	in data 23.12.2013 per l'anno 2013) ed euro 4.430,69 (liquidati in data 30.6.2011	
	per l'anno 2010).	
	La citazione della Procura erariale era stata preceduta da notifica, in data	
	5.5.2023, dell'invito a dedurre al presunto responsabile.	
	In data 09.06.2023, l'invitato presentava deduzioni difensive, ma non	
	chiedeva di essere auditato ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice di giustizia	
	contabile.	
	Con atto di intervento del 23 febbraio 2024 (notificato a mezzo pec in pari	
	data alla Procura contabile e al difensore del convenuto), Regione Lombardia	
	dichiarava che, con provvedimento di decadenza n. 13220 del 19.09.2022,	
	aveva proceduto ad iscrivere nel registro debitori l'Azienda agricola Raffaelli	
	Salomoni Dante, nonché a recuperare tramite compensazione la somma	
	complessiva pari ad € 23.666,00 in relazione alle domande uniche presentate	
	3	

dalla stessa per gli anni relativi alle DU 2012 e DU 2013, oltre ad € 43,67 per interessi.

In ragione di detta precisazione, Regione Lombardia chiedeva di condannare RAFFAELI SALOMONI DANTE, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima Impresa Individuale, *«al pagamento della somma pari ad € 4.430,69, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data di percezione dei singoli ratei sino all'integrale soddisfo, in favore dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPLO)»*.

A fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, il convenuto si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione depositata in data 26 febbraio 2024, formulando le seguenti conclusioni: *«respingere, ove non ritenuta operante la prescrizione del diritto per assenza di dolo e/o la prescrizione quinquennale per quanto dedotto ai punti 4.2) e 4.3) della narrativa in diritto del presente atto, le domande tutte ex adverso proposte, siccome infondate in fatto e diritto»*.

In sintesi, la difesa esponeva che non sussistevano i presupposti della responsabilità erariale né dal punto di vista oggettivo (in quanto trattandosi di pascolo "magro", ossia di ovini, non valevano le regole sulla monticazione indicate dalla Procura in sede di computo del rapporto animali ovini monticati ed ettari di alpeggio interessati dalla presenza degli ovini), né dal punto di vista della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo. Sotto quest'ultimo profilo, la difesa osservava che il convenuto non si era occupato della gestione della pratica finalizzata ad ottenere i benefici all'aiuto, gestione che era stata affidata alla Alpi Service srl e Diego Trevisi s.r.l.

Ai fini dell'eccezione di prescrizione, la difesa del convenuto infine rilevava

	che non sussisteva l'occultamento doloso in quanto, il Reg. CE 1122/2009 del	
	30.11.2009 (paragrafo 70), vigente per gli anni di contribuzione contestati,	
	imponendo alla P.A. di effettuare i controlli circa il rispetto della condizionalità	
	nello stesso anno in cui le domande di contribuzione erano presentate.	
	Nell'udienza pubblica del 20 marzo 2024 tenutasi con la presenza delle parti,	
	la Sezione, alla luce dell'atto di intervento della Regione Lombardia che	
	evidenziava "una possibile compensazione", riteneva necessario disporre il	
	rinvio della causa all'udienza del 19 giugno 2024, per consentire alle parti di	
	depositare «memorie su cui illustrare le proprie conclusioni».	
	Con memoria integrativa del 29.4.2024, Regione Lombardia (nella qualità di	
	OPLO, ossia Organismo Pagatore Regione Lombardia) precisava che	
	<i>«l'OPLO ha recuperato in compensazione dal sig. Raffaeli Salomoni Dante l'importo</i>	
	<i>complessivo di € 23.709,97, così come risulta dalle relative Schede debito OPR: in</i>	
	<i>relazione alla DU 2012 l'importo di € 16.040,91 (di cui € 15.997,24 per capitale ed €</i>	
	<i>43,67 per interessi), in relazione alla DU 2013 l'importo di € 7.669,09 interamente</i>	
	<i>per capitale (docc. nn. 13 e 14)».</i> In ragione del fatto che l'OPLO aveva già	
	recuperato in via di autotutela, a mezzo di compensazione, la somma	
	complessiva di € 23.666,30, oltre interessi, concludeva chiedendo che il	
	convenuto venisse condannato al pagamento della residua somma <i>«di €</i>	
	<i>4.430,69 quale contributo indebitamente percepito in relazione alla DU2010».</i>	
	Con memoria del 23 maggio 2024, la Procura erariale concludeva come segue:	
	<i>«condannare RAFFAELI SALOMONI DANTE, in proprio e in qualità di titolare</i>	
	<i>dell'omonima impresa individuale, al pagamento dell'importo indebitamente</i>	
	<i>percepito in relazione alla Domanda Unica 2010 pari a euro 4.430,69, oltre interessi</i>	
	<i>e rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei singoli ratei sino all'integrale</i>	
	5	

	soddisfo, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e della	
	Regione Lombardia per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) in	
	quanto ente strumentale pagatore dei contributi eurocomunitari P.A.C. destinati	
	all'Italia per la programmazione 2007-2014».	
	Con memoria del 24 maggio 2024, la difesa di parte convenuta concludeva	
	nei seguenti termini: «respingere, ove non ritenuta operante la prescrizione del	
	diritto per assenza di dolo e/o la prescrizione quinquennale per quanto dedotto ai	
	punti 4.2) e 4.3) della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio datata	
	26.2.2024 e, ove non ritenute nulle per indeterminazione del valore della richiesta, le	
	domande tutte ex adverso proposte, siccome infondate in fatto e diritto. E, preso atto	
	dell'intervento da parte di Regione Lombardia con il quale viene dato atto della	
	trattenuta in compensazione della somma di euro 23.709,97, quale conseguenza della	
	reiezione, totale o in via subordinata, parziale, delle domande attoree, disporre ed	
	ordinare a Regione Lombardia la messa a disposizione dell'Az.Agr. Raffaeli Salomoni	
	della somma di euro 23.709,97 (o parte di essa nella misura conseguente alla reiezione	
	parziale delle domande attoree), con condanna della stessa alla restituzione della detta	
	somma. Oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria. con riferimento alle	
	domande promossa dall'intervento di Regione Lombardia - respingerle siccome	
	infondate in fatto e diritto, ove non ritenute prescritte. Ferme e confermate le già	
	intervenute produzioni documentali. Con vittoria di spese».	
	Nell'udienza del 19 giugno 2024, il dott. Piccirillo per la Procura erariale,	
	l'avv. Pederneschi per la difesa del convenuto e l'avv. Viani per	
	l'interveniente Regione Lombardia, si riportavano alle memorie depositate	
	prima dell'udienza di discussione e insistevano nelle rispettive conclusioni.	
	DIRITTO	
	6	

1. Individuazione dell'odierna materia del contendere.

Questo Collegio, alla luce dell'atto di intervento di Regione Lombardia depositato il 23 febbraio 2024 e della successiva memoria della Procura contabile del 23 maggio u.s. con la quale sono state precisate le conclusioni, è chiamato preliminarmente a definire l'odierna materia del contendere.

Regione Lombardia, in particolare, ha dichiarato che, con provvedimento di decadenza n. 13220 del 19.09.2022, aveva proceduto ad iscrivere nel registro debitori l'Azienda agricola Raffaelli Salomoni Dante, nonché a recuperare tramite compensazione la somma complessiva pari ad € 23.666,00 in relazione alle domande uniche presentate dalla stessa per gli anni relativi alle DU 2012 e DU 2013, oltre ad € 43,67 per interessi.

In ragione di detta precisazione, Regione Lombardia è intervenuta *ad adiuvandum* chiedendo di condannare RAFFAELI SALOMONI DANTE, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima Impresa Individuale, «*al pagamento della somma pari ad € 4.430,69, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data di percezione dei singoli ratei sino all'integrale soddisfo, in favore dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPLO)*».

Sulla scorta dell'intervento dell'Amministrazione interessata, con memoria del 23 maggio 2024, la Procura erariale ha chiesto a questo Collegio di «*condannare RAFFAELI SALOMONI DANTE, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento dell'importo indebitamente percepito in relazione alla Domanda Unica 2010 pari a euro 4.430,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei singoli ratei sino all'integrale soddisfo, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e della Regione Lombardia per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) in*

quanto ente strumentale pagatore dei contributi eurocomunitari P.A.C. destinati all'Italia per la programmazione 2007-2014».

Dunque, questo Collegio non può che prendere atto che il *petitum* dell'azione erariale, nel corso del giudizio, è stato ridotto alla richiesta di condanna dell'importo di euro 4.430,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei singoli ratei sino all'integrale soddisfo.

Con la richiamata "riduzione" dell'oggetto della richiesta risarcitoria in favore in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e della Regione Lombardia per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) in quanto ente strumentale pagatore dei contributi eurocomunitari P.A.C. destinati all'Italia per la programmazione 2007-2014, la Procura erariale ha anche circoscritto i fatti contestati al convenuto a titolo di responsabilità erariale (c.d. *causa petendi*) limitandoli alla richiesta di contribuzione per l'anno 2010.

A fronte di detta parziale rinuncia della richiesta risarcitoria promossa dalla Procura erariale in merito alle annualità 2012 e 2013, parte convenuta, con la memoria del 24 maggio 2024, ha invocato il «diritto di vedersi riconosciuto, in caso di accoglimento totale oppure parziale della propria difesa, la retrocessione totale (o parziale, appunto), della somma pari ad euro 23.709,65 trattenuta in compensazione» dall'O.P.R.

Questo Collegio osserva che la richiesta della difesa di accertamento del diritto in discorso è inammissibile. In buona sostanza, il convenuto eccepisce l'illegittimità del provvedimento di decadenza n. 13220 adottato dalla Regione Lombardia il 19.09.2022, nonché della conseguente iscrizione nel registro debitori dell'Azienda agricola Raffaelli Salomoni Dante ai fini

dell'operatività dell'istituto della compensazione. Eventuali doglianze sull'esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione pubblica non rientrano nella giurisdizione di questa Corte a meno che l'esercizio di questa potestà in modo "illecito" non sia essa stessa fonte di responsabilità erariale (fattispecie, questa, nella quale non è sussumibile il caso di specie dove, al contrario, il potere di autotutela è stato esercitato dall'Amministrazione erogante contributi pubblici proprio al fine di scongiurare un eventuale danno erariale perpetrato dal beneficiario della contribuzione).

Con la memoria da ultimo richiamata, la difesa del convenuto eccepisce, altresì, l'eccezione di nullità della citazione per mancata determinazione del valore della richiesta.

L'eccezione genericamente formulata dalla difesa in ordine alla nullità dell'atto di citazione è riconducibile all'ipotesi declinata dall'art. 86 comma 6 del c.g.c. che stabilisce che la citazione è «*nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c)*», ossia che la citazione deve contenere «*l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione*».

L'eccezione è palesemente infondata. La Procura erariale ha puntualmente indicato il *quantum* del danno per ciascun anno per il quale il convenuto ha trasmesso la domanda di contribuzione. Come si evince dall'atto di citazione, il convenuto è stato percettore della complessiva somma di euro 28.096,99, ossia euro 15.997,24 (liquidati in data 21.02.2013 per l'anno 2012, euro 7.669,06 (liquidati in data 23.12.2013 per l'anno 2013) ed euro 4.430,69 (liquidati in data 30.6.2011 per l'anno 2010).

L'importo complessivo del danno indicato in citazione (pari a euro 35.738,65)

	è stato attualizzato al 31 marzo 2023 e calcolato sommando euro 5.996,53	
	(attualizzazione dell'importo di euro 4.430,69 relativo all'anno 2010, liquidati	
	in data 30.6.2011), euro 20.234,30 (attualizzazione dell'importo di euro	
	15.997,24 relativi all'anno 2012, liquidati in data 29 21.02.2013), euro 9.507,82	
	(attualizzazione dell'importo di euro 7.669,06 relativi all'anno 2013, liquidati	
	in data 23.12.2013).	
	La circostanza che, a giudizio già in corso, la Regione Lombardia abbia dato	
	atto di essersi avvalsa del potere di autotutela attribuitele dalla legge per le	
	annualità 2012 e 2013, non significa che la citazione non abbia "individuato"	
	e "quantificato" in modo puntuale e preciso il danno contestato al convenuto.	
	Concludendo sul punto, questo Collegio è chiamato a pronunciarsi solo sulla	
	eventuale illiceità della condotta contestata al convenuto per aver percepito	
	in data 30.6.2011, l'importo di euro 4.430,69 a titolo di contributi per	
	l'annualità 2010.	
	Più nello specifico, la condotta illecita contestata al convenuto si riferisce alla	
	Domanda Unica di Aiuto iniziale nr. 2010/202344 del 11/05/2010 (doc. 4 all.	
	69.F dell'atto di citazione) e alla successiva domanda di modifica nr.	
	2010/233270 del 27.5.2010 (doc. 4 all. 69.G dell'atto di citazione).	
	Con la domanda di contribuzione in discorso, il convenuto ha dichiarato di	
	aver "mantenuto" i mappali/terreni adibiti a pascolo (identificati al n. 3 del	
	Foglio e n. 12 del Mappale del Comune di Piuro, sito nella provincia di	
	Sondrio) per il tramite l'allevatore Arrigoni Gabriele.	
	2. Eccezione di prescrizione dell'azione erariale formulata dalla difesa del	
	convenuto.	
	Con riferimento alla annualità 2010, la Procura erariale contesta al convenuto	
	10	

	il mancato rispetto del vincolo di condizionalità in quanto alla luce di quanto	
	dichiarato dall'allevatore Arrigoni Gabriele si evincerebbe che i terreni a	
	pascolo per i quali sono stati rispettati i vincoli di condizionalità siano solo	
	ed esclusivamente quelli indicati dallo stesso allevatore Arrigoni che, per	
	accedere anche lui ai contributi per il medesimo anno 2010, aveva indicato	
	l'utilizzo di terreni adibiti a pascolo siti sempre nel medesimo Comune di	
	Piuro ma differenti e non adiacenti rispetto a quelli indicati dall'odierno	
	convenuto. Le domande di aiuto presentate direttamente dall'allevatore per	
	accedere lui stesso ai contributi sono la n. 2010/162366 e la n. 2010/162408	
	per i terreni accatastati al foglio 4, mappali 23, 24, 26, 28, 31; foglio 5, mappali	
	8, 9, 11, 12, 15, 20, 23; foglio 6, mappali 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11; foglio 7, mappali 21,	
	22, 23 (doc. 6.1. e 6.2. dell'atto di citazione).	
	Più nello specifico, la Procura afferma che sussiste una ipotesi di	
	"occultamento doloso" del danno addebitabile al convenuto in quanto il	
	pascolatore Arrigoni ha dichiarato di non conoscere il resistente e che in	
	ragione del numero di ovini dallo stesso fatti pascolare non può che	
	desumersi che la conduzione dei pascoli sul terreno del convenuto fosse stata	
	fittizia.	
	La difesa di parte convenuta eccepisce il mancato assolvimento da parte della	
	Procura dell'onere della prova circa l'esistenza di un "occultamento doloso"	
	del danno (ossia, il contributo erogato nell'anno 2010 al convenuto) in quanto	
	se l'Amministrazione avesse effettuato i controlli sul rispetto della	
	condizionalità rispetto a tutte le domande di contribuzione presentate nel	
	2010, avrebbe riscontrato l'assenza delle giornate minime di monticazione	
	per pascolo ai fini dell'ottenimento del beneficio del contributo sia da parte	
	11	

dell'allevatore sia da parte dell'odierno convenuto.

Questo Collegio ricorda che, in tema di prescrizione, vige il «*principio (generale) della decorrenza del termine prescrizione dal momento della "conoscibilità obiettiva" del danno, fatte salve le ipotesi in cui vi sia stato occultamento doloso, nel qual caso opera il criterio della "conoscenza effettiva".*

In linea generale, in materia di responsabilità erariale, la giurisprudenza contabile individua il termine di esordio della prescrizione interpretando sistematicamente le norme contenute negli artt. 2935 e 2947 del c.c. e l'art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994 che recita: «*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*».

Detta lettura sistematica è stata esplicitata dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti (Sez. riun., 15 gennaio 2003, sent. n. 3) che hanno affermato che, in un'ottica di valorizzazione del danno erariale inteso quale elemento costitutivo imprescindibile di qualsiasi fattispecie di responsabilità amministrativa, trova applicazione il principio generale in materia di prescrizione secondo cui essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). L'evento danno (inteso quale materiale accadimento della più complessa fattispecie illecita che si costruisce sullo schema condotta - nesso di causalità materiale - evento dannoso) deve essersi concretamente realizzato affinché possa iniziare a decorrere il termine prescrizione. Ne consegue che, in ossequio a detti principi, quando il danno è temporalmente separato dal fatto che lo genera, la prescrizione inizia a decorrere dal successivo momento in cui si

	materializza il danno, presupposto imprescindibile perché la prescrizione del	
	diritto stesso possa decorrere (ex art. 2935 c.c.).	
	La giurisprudenza civile, nello stesso senso, precisa che <i>«il danno non è una</i>	
	<i>mera lesione di un diritto, ma lesione di un diritto dalla quale siano derivate</i>	
	<i>conseguenze pregiudizievoli oggettivamente apprezzabili»</i> (Cass. Sez. un., sentt.	
	nn. 26972-26975 del 2008 che richiamano Cass. n. 1442/1983, n. 3444/1989, n.	
	5701/1999, n. 21495/2005).	
	Il principio generale della decorrenza del termine prescrizione dal	
	momento della “conoscibilità obiettiva” del “fatto dannoso” (art. 1, comma 2,	
	l. n. 20 cit.) deve essere inteso <i>«non soltanto come modificazione patrimoniale</i>	
	<i>negativa»</i> ma deve anche essere <i>«riconoscibile come ingiusto»</i> . In questo senso	
	deve essere intesa la nozione giuridica di “fatto dannoso” (C. conti, Sez. app.	
	per la Regione Siciliana, sent. 6 maggio 2024, n. 64). Ne consegue che	
	<i>«l'exordium praescriptionis nel caso di danno all'erario va individuato nel momento</i>	
	<i>in cui il danno si "esteriorizza"»</i> (C. conti, Sez. app. per la Regione Siciliana,	
	sent. 6 maggio 2024, n. 64).	
	In altri termini, la modificazione patrimoniale negativa, identificata dalla	
	giurisprudenza in una “spesa non dovuta” o in un “valore perduto” (<i>ex</i>	
	<i>plurimis</i> , C. Conti, App. Sez. I, n. 365/2018 e n. 8/2019; Sez. II, n. 891/2016, n.	
	129/2017 e n. 182/2019; Sez. III, n. 303/2017 e n. 170/2019), deve essere	
	percepita o riconoscibile come ingiusta per poter ritenere che scatti l' <i>exordium</i>	
	<i>praescriptionis</i> .	
	L'accertamento della "conoscibilità obiettiva del fatto dannoso" deve essere	
	compiuto dall'interprete del caso concreto sulla scorta di parametri oggettivi,	
	ossia secondo canoni di ordinaria diligenza (<i>ex multis</i> , C. conti Sez. riun., n.	
	13	

	2/2003/QM). Facendo applicazione di parametri oggettivi, la	
	Giurisprudenza contabile indica – ad esempio- nel collaudo il momento	
	ultimo di esordio della prescrizione in materia di appalti o nel momento del	
	pagamento effettivo l'esordio della prescrizione nel contesto di procedimenti	
	ordinari di pagamento, in unica soluzione o frazionati (cfr. Sez. riun., n.	
	2/2003/QM, che; Sez. riun., n. 7/2000/QM, n. 5/2007/QM, n. 14/2011/QM).	
	Il criterio generale della “conoscibilità obiettiva del fatto dannoso” di cui sin qui	
	si è detto, trova la sua eccezione nelle ipotesi in cui vi sia stato “occultamento	
	doloso del danno”. In queste ipotesi, infatti, trova applicazione il criterio della	
	“conoscenza effettiva” (alias, della “scoperta”) per individuare il <i>dies a quo</i> di	
	esordio della prescrizione.	
	Sulla condotta di “occultamento doloso”, la Giurisprudenza contabile si è	
	talvolta espressa in termini di « <i>un quid pluris commissivo</i> », ossia una ulteriore	
	condotta dolosa volta ad occultare il fatto pregiudizievole (cfr. C. Conti, Sez.	
	I App., sent. n. 49/2023 del 06/02/2023), mentre altre volte ha affermato che	
	essa non deve « <i>consistere necessariamente in una condotta "ulteriore" rispetto a</i>	
	<i>quella causativa di danno</i> » in quanto, in ragione delle sue concrete modalità,	
	può rappresentare essa stessa una condotta di "occultamento" (C. conti, Sez.	
	app. Sicilia, sent. 6 maggio 2024, n. 64 che richiama Sez. app. Sicilia, n.	
	38/2024, nonché App. Sez. II, n. 150/2022, App., Sez. III, n. 75/2020, App.	
	Sez. I n. 55/2017).	
	In ogni caso, quanto alla natura ed alle forme di manifestazione	
	dell'occultamento doloso del danno che rimane distinto dall'occultamento	
	doloso ex art. 2941, n. 8, c.c., la Giurisprudenza contabile è consolidata (ex	
	multis, C. conti, Sez. app. Sicilia, sent. 6 maggio 2024, n. 64) nell’affermare che	
	14	

	la condotta di “occultamento doloso” possa essere commissiva o anche	
	estrinsecarsi in una condotta omissiva quando riguardi atti dovuti (ossia, atti	
	ai quali il debitore è tenuto per legge) (cfr. C. Conti, Sez. I App., sent. n.	
	49/2023 del 06/02/2023).	
	In ogni caso, si ritiene che <i>«la condotta di occultamento doloso del danno, per</i>	
	<i>determinare una vera e propria impossibilità di agire per far valere il diritto al</i>	
	<i>risarcimento (v. art. 2935 c.c.) deve costituire una situazione del tutto non</i>	
	<i>corrispondente alla realtà, idonea a superare l'ordinaria diligenza del danneggiato,</i>	
	<i>espressione del principio di autoresponsabilità, in modo tale che neanche con</i>	
	<i>l'impiego di normali controlli il danneggiato avrebbe potuto "conoscere" l'esistenza</i>	
	<i>del danno»</i> (C. conti, Sez. app. Sicilia, sent. 6 maggio 2024, n. 64).	
	In altri termini, l'occultamento doloso deve comunque realizzare una	
	situazione obiettiva di inconoscibilità del danno, ossia deve trattarsi di una	
	inconoscibilità essenzialmente “oggettiva” che, in quanto tale, è compatibile	
	anche con le ipotesi di contestazione per colpa grave (C. conti, Sez. app.	
	Sicilia, sent. 6 maggio 2024, n. 64 che richiama App. Sez. I, n. 300/2020, n.	
	457/2021, App. Sez. III, n. 13/2022, n. 217/2020, n. 240/2020 App. Sez. II, n.	
	592/2014, n. 1094/2015; per la compatibilità con i casi di “colpa grave” si	
	veda App. Sez. III, n. 72/2021).	
	In sintesi, la <i>«"scoperta del danno" (da cui inizia a decorrere la prescrizione in caso</i>	
	<i>di occultamento doloso) si concreta in una "conoscenza affidabile" degli elementi</i>	
	<i>essenziali del danno e delle circostanze di fatto poste alla sua base»</i> (C. conti, Sez.	
	app. Sicilia, sent. 6 maggio 2024, n. 64 che richiama App. Sez. III, n. 915/2021	
	e n. 13/2022). In buona sostanza, l'occultamento doloso rilevante ai fini della	
	decorrenza della prescrizione è solo quello che determina una inconoscibilità	
	15	

		erariale conseguente da indebita percezione di contributi comunitari.	
		Con riferimento alla annualità 2010, la Procura erariale qualifica come illecita	
		la condotta del convenuto valorizzando due elementi di fatto dai quali	
		emergerebbe che questi non ha rispettato il vincolo di condizionalità.	
		Il primo elemento di fatto è che “il terzo pascolatore” indicato dal convenuto	
		come soggetto che avrebbe pascolato sul terreno sito in Piuro (SO) aveva, a	
		sua volta, presentato domande di aiuto per ricevere, in proprio, contributi	
		relativi all’annualità 2010 (ossia, la DU n. 2010/162366 e la n. 2010/162408)	
		indicando terreni, sempre siti in Piuro, ma accatastati al foglio 4, mappali 23,	
		24, 26, 28, 31; foglio 5, mappali 8, 9, 11, 12, 15, 20, 23; foglio 6, mappali 2, 4, 6,	
		7, 9, 10, 11; foglio 7, mappali 21, 22, 23 (doc. 6.1. e 6.2. dell’atto di citazione).	
		Alla luce di detta circostanza, la Procura deduce che, stante il numero di ovini	
		in possesso dell’allevatore Arrigoni Gabriele e l’estensione dei terreni (ossia,	
		quello indicato dal convenuto e quelli indicati dal pascolatore nelle rispettive	
		DU), non avrebbero potuto essere rispettati i vincoli di condizionalità. In	
		questo senso nella citazione si legge: <i>«Alla luce di quanto dichiarato</i>	
		<i>dall’allevatore Arrigoni Gabriele si evince che i terreni a pascolo per i quali sono stati</i>	
		<i>rispettati i vincoli di condizionalità siano solo ed esclusivamente quelli indicati nelle</i>	
		<i>domande»</i> presentate dal medesimo allevatore.	
		A prescindere da ogni valutazione di merito sul rispetto del requisito della	
		condizionalità da parte dell’Arrigoni in ragione delle dichiarazioni rese dallo	
		stesso interessato che, essendo anche lui percettore in proprio di contributi,	
		aveva un suo specifico interesse ad affermare che il requisito di	
		condizionalità per le sue domande di aiuto fosse stato rispettato, questo	
		Collegio osserva che la contestazione della Procura erariale si fonda su un	
		17	

	riscontro di tipo documentale e che la documentazione era in possesso	
	dell'Amministrazione danneggiata sin dal 2010, ossia da quando fu	
	presentata sia dal convenuto sia dal pascolatore la richiesta di contribuzione	
	per gli stessi capi di bestiame ma per terreni differenti.	
	Si aggiunga che la condizionalità è accertata automaticamente dal CAA per	
	conto di OPR all'atto della presentazione della domanda in quanto (a partire	
	dal 2009) il sistema informatico SIGC era in grado di comparare l'estensione	
	del terreno indicato nella domanda (con il relativo codice) e le informazioni	
	del pascolatore (in tal senso si veda il bando per la misura 211 relativa al	
	pascolamento dei terreni montani; pag. 24 e ss. del pdf del manuale dei	
	controlli OPR; nonché reg. 73/2009 art. 20, art. 28 reg. 1122/09, circ. Agea	
	37/2010 pag.. 14-15 e reg. 65/2011).	
	In altri termini, il presupposto della condizionalità avviene sulla scorta di un	
	controllo documentale che l'Amministrazione ha l'onere di svolgere sul 100%	
	delle domande presentate in sede verifica di ammissibilità delle stesse.	
	(circolare Agea 37/2010).	
	Il secondo elemento fattuale in ragione del quale la Procura erariale afferma	
	che la condotta del convenuto, oltre che in una illecita richiesta di	
	contribuzione, si tradurrebbe anche in un "occultamento dannoso del danno"	
	deriverebbe dal fatto che il convenuto ha indicato come "terzo pascolatore"	
	l'Arrigoni che, invece, in sede di SIT avrebbe smentito di aver svolto l'attività	
	di pascolatore per conto terzi.	
	Questo Collegio osserva che detto assunto è smentito dallo stesso contenuto	
	delle SIT dell'Arrigoni riportato in citazione. In particolare, Arrigoni dichiara:	
	<i>«non ho mai avuto alcun tipo di rapporto con queste o altre aziende agricole, né ho</i>	
	18	

	<i>mai sottoscritto alcun tipo di contratto con le stesse... - Preciso tuttavia che da circa</i>	
	<i>dieci anni conosco il signor Ciocca Diego con il quale è nato un rapporto di fiducia e</i>	
	<i>collaborazione nella gestione dei pascoli siti nei luoghi da me frequentati</i>	
	<i>abituamente. In particolare ogni anno lo stesso Ciocca mi ha dato la disponibilità</i>	
	<i>verbale di utilizzare anche pascoli siti nel Comune di Piuro che a suo dire rientravano</i>	
	<i>nella propria disponibilità. Lo stesso mi indicava quante bestie portare nei vari pascoli</i>	
	<i>al fine di rispettare il rapporto UBA/ettaro. In cambio lo stesso Ciocca Diego mi ha</i>	
	<i>sempre riconosciuto le spese di trasporto delle bestie per la transumanza delle stesse</i>	
	<i>e ha sempre richiesto la consegna dei miei modelli 7 di monticazione in quanto mi</i>	
	<i>aveva riferito che gli stessi servivano per essere inseriti nel fascicolo aziendale di altre</i>	
	<i>aziende che negli anni presentavano richieste di contributi e premi della P.A.C.».</i>	
	In buona sostanza, Arrigoni dichiara di aver pascolato nei terreni siti nel	
	Comune di Piuro che il Ciocca “verbalmente” gli aveva detto di utilizzare	
	perché erano nella disponibilità dello stesso Ciocca.	
	Poiché non è in contestazione che il Ciocca operasse anche per le società di	
	assistenza ai servizi amministrativi Trevisi Diego s.r.l. e Alpi Service s.r.l.,	
	non può escludersi che tra i terreni nella sua “disponibilità” ci fossero anche	
	quelli del convenuto che, a sua volta, aveva dato incarico a dette società di	
	servizi di svolgere attività di intermediazione.	
	In conclusione, l’assunto della Procura secondo cui, nel caso di specie,	
	l’indebita percezione dei contributi fosse anche connotata dall’elemento di	
	“occultamento doloso” del danno in quanto il pascolatore Arrigoni ha	
	dichiarato di non conoscere il resistente e che in ragione del numero di ovini	
	dallo stesso fatti pascolare non può che desumersi che la conduzione dei	
	pascoli sul terreno del convenuto fosse stata fittizia, non è provato.	
	19	

